



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI LAMEZIA TERME – SOVERIA MANNELLI

(art. 37 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.)

Via Sen. Perugini, n. 15/c -88046 LAMEZIA TERME

Tel. 0968/ 207235 - 264 - 211 - fax 0968 462470

PEC protocollo@pec.comunelameziaterme.it

link: <http://amministrazionetrasparente.comune.lamezia-terme.cz.it:8010/enter?sezione=10.2>

<https://piattaforma.asmel.eu/index.php>

R.U.P. Dott.ssa Maria Barberio tel. 0968/207601

BANDO DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA

Ente Appaltante

Centrale Unica di Committenza per conto del Comune di Lamezia Terme, via Sen. Perugini, 15/c, p. IVA 00301390795, telefono 0968/207235 - 264 - 211, fax 0968 462470, sito web: www.comune.lamezia-terme.cz.it;

Oggetto: servizio di educativa domiciliare, realizzato a valere sulle risorse del PON INCLUSIONE – Fondo Sociale Europeo 2014-2020, dirette agli Ambiti Territoriali per la realizzazione degli interventi di attuazione del *Sostegno all'Inclusione Attiva* (SIA) successivamente sostituito dal *Reddito di Inclusione* (ReI).

Importo del servizio € 1.164.006,69. Appalto sopra soglia comunitaria.

gara n. 07/2018

protocollo n. 85823 del 17/12/2018 Comune di Lamezia Terme.

C.I.G. (codice identificativo gara) **769604948B**

C.U.P. (codice unico di progetto) **C31H17000160006**

Luogo di svolgimento del servizio: Comune di Lamezia Terme, provincia di Catanzaro. Codice NUTS: ITF63

Ai sensi dell'art. 71, del D.lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) si informa che questa Centrale Unica di Committenza, in esecuzione della determina del Dirigente Settore Politiche Sociali, Socio Sanitarie, Educative n. 192 R.S. del 6/11/2018, n. 984 R.G. del 12/11/2018, del Comune di Lamezia Terme, intende aggiudicare, con procedura aperta, art. 60 del Codice, l'appalto del servizio in oggetto.

L'importo dell'appalto è di € 1.164.006,69.

L'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari € 1.141.183,03 giusto art. 2 del capitolato speciale d'appalto.

Non si è ritenuto di suddividere in lotti l'appalto in quanto non si è inteso procedere alla suddivisione in lotti distinti in quanto il servizio in trattazione è caratterizzato da attività omogenee inquadrate in un progetto unitario di intervento.

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice valutabile in base ai seguenti criteri che vengono indicati nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita dall'Amministrazione ed attinenti:

- OFFERTA TECNICA (punti max 80/100)
- OFFERTA ECONOMICA (punti max 20/100)

Di seguito vengono riportati gli elementi di valutazione e il punteggio massimo raggiungibile per ciascuno:

VALUTAZIONE DI NATURA QUALITATIVA, max punti 80,00.

Al fine di facilitare l'analisi e la valutazione della proposta progettuale, si specifica che la medesima dovrà essere redatta, secondo principi di sinteticità ed esaustività, nel pieno rispetto anche consequenziale dei punti di seguito indicati (con utilizzo della medesima strutturazione interna, A), a.1, a.2.....).

A) QUALITA' DELLA PROPOSTA PROGETTUALE:	fino ad un massimo di 35 punti
a.1 - modello di intervento proposto con esplicitazione della metodologia di intervento, degli obiettivi e delle finalità;	Punti da 0 a 7
a.2 - strutturazione del servizio con indicazione delle modalità di erogazione, dei tempi e delle attività proposte;	Punti da 0 a 7
a.3 - costruzione e gestione della relazione con le famiglie per la realizzazione del progetto educativo individuale;	Punti da 0 a 7
a.4 - strategie di approccio atte a fronteggiare efficacemente le problematiche dell'utenza in condizione di disagio, svantaggio e/o a rischio di emarginazione;	Punti da 0 a 7
a.5 - descrizione della rete sociale di collaborazione, attiva o attivabile (allegare documenti comprovanti l'attuabilità della stessa), con le agenzie pubbliche e private del territorio;	Punti da 0 a 7
B) QUALITA' DELLA PROPOSTA ORGANIZZATIVA:	fino ad un massimo di 20 punti
b.1 - esperienza e qualificazione professionale del personale che l'aspirante gestore si impegna ad utilizzare nel servizio, come desumibile dagli allegati curricula;	Punti da 0 a 5
b.2 - piano annuale di formazione del personale (esclusa quella obbligatoria ex lege, es. in tema di sicurezza) con specifica indicazione del quantitativo ore di lezione, delle tematiche trattate (con particolare riferimento alla specifica area d'intervento) e delle modalità di svolgimento;	Punti da 0 a 5
b.3 - piano di impiego del personale, con	Punti da 0 a 5

descrizione delle modalità di sostituzione e delle ulteriori misure volte a garantire la massima stabilità dello stesso nell'arco della durata dell'appalto;	
b.4 - attivazione di modalità di comunicazione/raccordo con il Committente, caratterizzate da innovazione e flessibilità, atte al monitoraggio qualitativo e quantitativo del servizio;	Punti da 0 a 5
C) QUALITA' DEL SERVIZIO:	fino ad un massimo di 15 punti
c.1 - modalità di valutazione e monitoraggio della qualità della gestione del servizio, con esplicitazione degli indicatori di riferimento;	Punti da 0 a 5
c.2 - modalità di valutazione e monitoraggio della qualità della relazione con gli utenti, con esplicitazione degli indicatori di riferimento;	Punti da 0 a 5
c.3 - modalità di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato, con esplicitazione degli indicatori di riferimento;	Punti da 0 a 5
D) PROPOSTE MIGLIORATIVE DEL SERVIZIO:	fino ad un massimo di 10 punti
d.1 - arricchimento dell'offerta in termini di servizi aggiuntivi, innovativi e migliorativi rispetto a quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto *	Punti da 0 a 10

* I servizi aggiuntivi rispetto alle prestazioni la cui esecuzione è già prevista obbligatoriamente dal capitolato d'oneri, in caso di aggiudicazione della gara, dovranno essere svolti dall'aggiudicatario a proprie spese e cura, senza alcun onere - né finanziario né procedimentale né di altra natura - a carico del Comune.

In ogni caso i servizi devono essere collaterali a quelli di appalto e, quindi, sebbene aggiuntivi, inerenti ed attinenti l'oggetto principale del medesimo.

La Commissione valuterà solo quelli ritenuti di particolare interesse (nel numero massimo di tre), tenendo conto della coerenza con le finalità del servizio oggetto dell'appalto, della fruibilità, della sostenibilità in termini economici nonché dell'apporto qualitativo al servizio principale.

Gli stessi dovranno essere effettivamente garantiti dall'aggiudicatario.

I punteggi sono attribuiti sulla base della seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale di requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra **zero** ed **1**;

Σ_n = sommatoria;

I coefficienti **V(a)** sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Nell'attribuzione del coefficiente si seguirà la seguente scala:

GIUDIZIO SINTETICO	COEFFICIENTI
Eccellente	da 0,81 ad 1,00
Ottimo	da 0,61 a 0,80
Buono	da 0,41 a 0,60
Discreto	da 0,21 a 0,40
Sufficiente	da 0,01 a 0,20
Insufficiente	0,00

La Commissione Giudicatrice procederà alla c.d. "riparametrazione" dei punteggi attribuiti per gli elementi qualitativi.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

OFFERTA ECONOMICA max 20/100

L'offerta dovrà tenere conto di tutti gli elementi di costo relativi alle prestazioni ed obblighi previsti nel presente capitolato.

All'offerta dovranno essere allegati, pena l'esclusione dalla procedura, un quadro economico finanziario che dimostri l'equilibrio economico complessivo della proposta gestionale ed una relazione che dettagli la congruità di ogni singola voce di costo.

Per quanto riguarda l'elemento prezzo, sarà valutato attraverso la seguente formula:

$$V(a)_i = (P_{min}/P_o) \times 20$$

dove:

P_{min} = prezzo più basso offerto;

P_o = prezzo offerto dal concorrente;

L'aggiudicazione sarà effettuata in favore del concorrente che avrà totalizzato il migliore punteggio complessivo.

I criteri di valutazione sono dettagliatamente descritti nel capitolato speciale d'appalto.

Il Servizio avrà durata dalla data di consegna risultante dal relativo verbale e fino al 31/12/2019, salvo eventuale proroga disposta dall'AdG PON INCLUSIONE.

Si precisa che in assenza della suddetta proroga - seppur in presenza di risorse finanziarie residuanti - il servizio sarà comunque interrotto alla data del 31/12/2019, senza che l'aggiudicatario nulla abbia a pretendere dalla stazione appaltante.

Clausole Sociali: Si applica l'art. 50 del Codice.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice il contratto può essere prorogato limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

L'Amministrazione si riserva la facoltà prevista dall'art. 63, comma 5, del Codice.

La valutazione dell'offerta **tecnica ed economica** è demandata ad una Commissione Giudicatrice, nominata dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza, composta da un numero dispari di componenti (massimo cinque), forniti di specifica competenza nel settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

I Commissari non devono avere svolto né potranno svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico-amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta e per essi valgono le cause di astensione previste dall'art. 77, comma 9, del Codice.

La nomina dei Commissari e la costituzione della Commissione Giudicatrice avverranno dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento del presente contratto i soggetti indicati nell'art. 45, comma 1 e 2 del Codice.

Gli operatori economici sono ammessi a partecipare alla gara, oltre che singolarmente, anche in consorzio o riuniti in associazione temporanea ai sensi degli artt. 45, 47 e 48 del Codice e degli artt. 92, 93, 94 del D.P.R. 5/10/2010, n. 207.

Sono altresì ammessi i soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE (gruppo europeo di interesse economico) alle medesime condizioni previste per i raggruppamenti temporanei di imprese.

Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia, sono ammessi a partecipare alla gara in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare (art. 49 del Codice).

Possono partecipare alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti i quali, prima della presentazione delle offerte, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La procura, conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario, deve risultare da atto pubblico. E' consentita la presentazione di un unico atto comprensivo sia della procura che del mandato purché redatto in forma pubblica.

E' consentita la presentazione di offerte da parte di associazioni temporanee di imprese e di consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, **ANCHE SE NON ANCORA COSTITUITI**.

In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta, pena esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, specificando altresì le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, nonché le quote di partecipazione al raggruppamento.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

Per gli esecutori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

I suddetti consorzi debbono inoltre dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale di affidabilità ed idoneità a contrarre non solo in capo al consorzio stesso ma anche attraverso la documentazione prodotta da ogni singolo consorziato indicato come esecutore dell'appalto.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto previsto ai commi 17 e 18, art. 48 del Codice.

Il pagamento del prezzo dell'appalto, ai sensi dell'art. 3, legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii, avverrà a mezzo di bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato indicato dall'appaltatore con le con le modalità di cui all'art. 17 del capitolato.

Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta.

L'offerta è vincolata per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, il differimento di detto termine nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico - finanziario avviene, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale A.N.AC. (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

Il termine per il ricevimento delle richieste di informazioni supplementari significative di cui all'art. 79 del codice dei contratti pubblici è fissato al 11/01/2019.

L'OFFERTA DOVRÀ PERVENIRE ENTRO LE ORE 12:00 DEL 23/01/2019 TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA , raggiungibile all'indirizzo: <https://piattaforma.asmel.eu/index.php>

All'uopo si avverte che, oltre il termine di presentazione anzidetto non resta valida alcuna offerta sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente ed inoltre che le offerte presentate non possono essere ritirate dopo che la gara è stata dichiarata aperta.

Per partecipare alla gara le imprese interessate sono tenute a registrarsi al seguente indirizzo: <https://piattaforma.asmel.eu/index.php> accedendo dall'apposita area "Registrazione operatori economici" e compilando i campi richiesti in fase di iscrizione.

Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta è possibile revocare la propria partecipazione o modificare un'offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata al sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata.

Si precisa che il sistema considera valida solo l'ultima offerta inviata.

Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo in modo da consentire alla Stazione appaltante e/o al Gestore della Piattaforma di fornire l'eventuale assistenza che dovesse rendersi necessaria al superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza nell'utilizzo della piattaforma da parte degli operatori economici.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare l'offerta già presentata.

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse attraverso la piattaforma telematica di cui sopra. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata dal Sistema, che consentono di predisporre:

- UNA BUSTA TELEMATICA (A) contenente la documentazione amministrativa;
- UNA BUSTA TELEMATICA (B) contenente l'offerta tecnica;
- UNA BUSTA TELEMATICA (C) contenente l'offerta economica;

L'apertura del plico A (documentazione amministrativa) avverrà, in seduta pubblica, il giorno 24/01/2019 alle ore 08:30, nei locali del Servizio Appalti sito al II piano del Palazzo Municipale di Lamezia Terme, via Sen. Perugini.

NORME PER LA GARA

All'apertura delle offerte sono ammessi ad assistere i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di specifica delega.

La documentazione da presentare è la seguente:

BUSTA TELEMATICA (A) – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

contenente la seguente documentazione amministrativa:

1) **Una dichiarazione cumulativa**, redatta ai sensi degli artt. 46 – 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in carta semplice, accompagnata da copia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore, o firmata digitalmente con la quale il concorrente, attesti:

- a) di aver giudicato i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta che starà per fare;
- b) di aver avuto preso visione del bando di gara, del capitolato speciale d'appalto e dello schema di contratto ad esso allegato e di accettarli incondizionatamente;
- c) di accettare che il Comune abbia “la facoltà di recedere, con motivazioni ispirate a ragioni di pubblico interesse, unilateralmente dall'appalto alle condizioni di cui all'art. 1373 c.c. e senza diritto a corrispettivo per l'appaltatore”;
- d) di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 416, 416bis del codice](#) nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'[articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), dall'[articolo 291 quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#) e dall'[articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- e) di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322bis, 346bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del codice penale](#) nonché all'[articolo 2635 del codice civile](#);
- f) di non aver commesso frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- g) di non aver commesso delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- h) di non aver commesso delitti di cui agli [articoli 648bis, 648ter e 648ter.1 del codice penale](#), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'[articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#) e successive modificazioni;
- i) di non avere reso false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- j) di non essersi reso responsabile di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- k) di non aver commesso ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- l) l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
- m) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. *(Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'[articolo 48bis, commi 1 e 2bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#). Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.)*

- n) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'[articolo 30, comma 3](#) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- o) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 110](#) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- p) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. *(Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;)*
- q) che la partecipazione, dell'operatore economico, non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'[articolo 42, comma 2](#), del Codice;
- r) che la partecipazione, dell'operatore economico, non produce una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'[articolo 67 del codice](#);
- s) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14, del D.lgs. n. 81/2008;
- t) di non presentare nella procedura in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- u) che nei propri confronti non risultano iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.
- v) che nei propri confronti non risultano iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- w) di non violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'[articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.55](#). *(L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;)*
- x) di trovarsi in applicazione della legge 12/03/1999,n. 68 relativa al diritto al lavoro dei disabili, in una delle seguenti condizioni:

- avere meno di 15 dipendenti, computati ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 12/03/1999, n. 68 e quindi di non essere soggetto alle norme sul diritto al lavoro dei disabili; (nel computo non vanno indicati: per il settore edile, il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore stesso; il personale viaggiante nel settore degli autotrasporti; i soci di cooperative di produzione e lavoro; i dirigenti);

- avere non più di 35 dipendenti, computati ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 12/03/1999, n. 68 e di non avere effettuato assunzioni dopo il 18.1.2000 e quindi di non essere soggetto alle assunzioni obbligatorie previste dalla legge n. 68/99 citata;

- di essere in regola con la legge che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;

y) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13/05/1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203;

oppure: di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13/05/1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203, e di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

oppure: di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13/05/1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203, e di non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 24/11/1981, n. 689.

z) di trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura, nella seguente situazione:

- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

aa) con riguardo ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:

- che i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono:.....;

- che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

bb) di essere iscritto all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive istituito con D.M. 23/06/2004. (N.B.: solo per le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi);

cc) che gli altri componenti della società sono i sigg.(N.B.: solo per le società in nome collettivo).

dd) Di essere iscritto alla camera di commercio Industria Artigianato Agricoltura con il numero

ee) di trovarsi con riguardo alla definizione di "microimpresa", "piccola impresa" o "media impresa" ai sensi dell'articolo 5 comma 1, della Legge 11.11.2011 n. 180 "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese" e della raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6/05/2003, in una delle seguenti condizioni:

- microimpresa: imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

- piccola impresa: imprese che hanno meno 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;

- media impresa: imprese che hanno meno 250 occupati e un fatturato annuo non superiore 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;

oppure:

l'impresa non è in possesso dei requisiti per essere definita "microimpresa", "piccola impresa" o "media impresa";

SI PRECISA CHE DEVE ESSERE DICHIARATA, ALTRESÌ, LA PRESENZA DI CONDANNE NON DEFINITIVE PER I REATI DI CUI AGLI ARTT. 353, 353-BIS, 354, 355 e 356 c.p., A CARICO DEI SOGGETTI INDICATI DALL'ART. 80, COMMA 3, DEL CODICE .

Si avverte che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'[articolo 105, comma 6](#), per uno dei reati, di cui all'art. 80, comma 1, lettere a, b, c, d, f, e, g, f, nonché commi 2, 3, 4, 5 e 6 del Codice.

L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti **dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara**, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Pertanto i suddetti soggetti, dovranno dichiarare quanto previsto dalla lettera d) alla lettera l) della dichiarazione cumulativa di cui sopra.

La dichiarazione dovrà essere presentata, anche dai soggetti **cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara** e nel caso di cessione d'azienda, o ramo d'azienda, trasformazione, fusione o scissione, avvenuta **nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara** anche dai soggetti dell'impresa cedente.

Il possesso dei requisiti può essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti sopra di cui sopra, indicando i dati identificativi degli stessi.

Nel caso di Raggruppamenti ordinari di concorrenti o di Consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c., la dichiarazione cui al punto precedente, deve essere presentata, **pena l'esclusione dalla gara**, da ogni singolo concorrente facente parte del raggruppamento o del consorzio.

In alternativa, i concorrenti raggruppati o consorziati possono sottoscrivere congiuntamente la dichiarazione anzidetta.

Al fine di procedere celermente alla verifica dei requisiti di ordine generale si chiede di indicare i recapiti degli Enti preposti al rilascio delle certificazioni:

- Agenzia delle Entrate di _____, via _____, _____, PEC _____
_____ o altro;
- Tribunale di _____, sez. fallimentare, PEC _____ o altro;
- Tribunale di _____, Misure di Prevenzione, PEC _____ o altro.
- Tribunale di _____, Casellario Giudiziale e carichi pendenti,
_____, PEC _____ o altro;
- Amministrazione Provinciale di _____ Collocamento obbligatorio legge n. 68/99; PEC _____ o altro ;
- Prefettura di _____; PEC _____

Ai sensi dell'art. 76, del Codice:

- si indica quale domicilio eletto

- si autorizza espressamente l'Amministrazione all'invio delle comunicazioni a mezzo di posta elettronica

PEC _____;

2) DGUE (Documento di gara unico europeo) in formato elettronico.

Il DGUE deve essere compilato: dal concorrente, dal mandatario e mandante in caso di ATI, dal concorrente e l'asiliario in caso di avvalimento, dal concorrente e il consorziato indicato quale esecutore nei casi di consorzi, dai subappaltatori qualora sia richiesta l'indicazione della terna di cui all'art. 105 comma 6 del Codice.

Come stabilito dall'art. 85 del Codice dei contratti il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica.

Istruzioni per la compilazione e la presentazione

1. Scaricare sulla propria postazione il file **espd-request.xml** disponibile al seguente indirizzo: <https://piattaforma.asmel.eu/gare/allegati/edit.php?codice=2042> (copiare e incollare il link sulla barra del browser);
2. Collegarsi all'indirizzo <https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it#>
3. Selezionare “sono un operatore economico”;
4. Selezionare “Importare un DGUE”;
5. Selezionare il file .xml scaricato e importare il file;
6. Compilare i vari step previsti dal portale;
All'indirizzo: <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/17242/attachments/1/translations/it/renditions/pdf> sono disponibili le risposte alle domande frequenti sulla compilazione del DGUE;
7. Giunti all'ultimo passaggio, cliccare su “Quadro Generale”, il sistema restituisce un'anteprima del modello compilato.
8. Controllare attentamente che i dati inseriti siano corretti e premere “Scaricare nel formato” e selezionare “entrambi”;
9. Salvare sulla propria postazione di lavoro i due file (uno di nome **espd-response.pdf** e uno **espd-response.xml**) e **firmare digitalmente il solo file espd-response.pdf**;
10. Salvare i due file (xml e pdf, **il pdf firmato digitalmente**) e caricarli sulla piattaforma nella sezione dedicata al DGUE.

IL DGUE in pdf deve essere firmato digitalmente, pena esclusione, dal titolare o legale rappresentante del concorrente.

3) requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a, del Codice)

Ai fini della dimostrazione dell'idoneità professionale il concorrente dovrà presentare, dichiarazione in carta semplice, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente o accompagnata da copia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore o certificazione attestante :

- l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;

4) CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA (art.83, comma 1, lett. b, del Codice).

Ai fini della dimostrazione della capacità economica e finanziaria il concorrente dovrà presentare, pena l'esclusione dalla gara, dichiarazione in carta semplice, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente o accompagnata da copia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore, attestante :

- di avere eseguito negli ultimi 3 esercizi finanziari servizi rientranti nel settore oggetto di gara per un importo non inferiore a quello dell'appalto da affidare.

La ragione della richiesta di un importo non inferiore a quello dell'appalto risponde all'esigenza di consentire la partecipazione a soggetti che siano in possesso dell'esperienza e della qualificazione necessaria per gestire le attività oggetto dell'affidamento di che trattasi.

5) CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE (art.83, comma 1, lett. c, del Codice) .

Ai fini della dimostrazione della capacità tecnica e professionale il concorrente dovrà presentare, pena l'esclusione dalla gara, dichiarazione in carta semplice, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente o accompagnata da copia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore attestante:

- dei principali servizi rientranti nel settore oggetto di gara prestati negli ultimi 3 anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi;

Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi ordinari di concorrenti di tipo orizzontale, i requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole debbono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento.

Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.

Se l'impresa singola o le imprese che intendono riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti di cui sopra, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i servizi assunti da queste ultime non superino il 20% dell'importo posto a base di gara e che l'ammontare complessivo dei servizi prestati da ciascuna sia almeno pari all'importo dei servizi che saranno ad essa affidati. (art. 92, comma 2, D.P.R. 207/2010).

Per i consorzi stabili: i requisiti economico - finanziari e tecnico - organizzativi posseduti dai singoli consorziati relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo sono sommati; i restanti requisiti economico - finanziari e tecnico- organizzativi sono sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori.

6) GARANZIA PROVVISORIA.

La garanzia provvisoria costituita in uno dei modi indicati dall'art. 93 del Codice, deve:

- essere intestata al **Comune di Lamezia Terme** in qualità di beneficiario;

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

- avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e contenere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

- essere corredata, dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Detto impegno ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice è obbligatorio, indipendentemente dalla

forma di costituzione della cauzione provvisoria e quindi, anche nel caso di versamento in contanti, o con assegno circolare;

La disposizione di cui al citato art. 93, comma 8, non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

- **garantire** l'importo di € 23.280,13 pari al 2% dell'importo a base di gara, comprensivo degli oneri di sicurezza e costo del personale. Tale importo può essere ridotto del 50% per le imprese in possesso della certificazione di qualità.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal Codice devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. (Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 31 del 19/01/2018, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, n. 83 del 10/04/2018, in vigore dal 25/04/2018).

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

In caso di A.T.I. ancora da costituire, la garanzia provvisoria, deve essere **intestata** a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.

Se trattasi di un'associazione per cooptazione, ex art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, nella quale è presente un'azienda di piccole dimensioni (è considerata tale quella che esegue prestazioni o forniture per un ammontare inferiore al 20 per cento dell'importo complessivo dell'appalto), questa ha la facoltà di non presentare alcuna garanzia fideiussoria all'atto della partecipazione alla gara ed in caso di aggiudicazione, garanzia che invece resta a carico della capogruppo e delle altre imprese associate in un'associazione di tipo ordinario.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella, di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit(EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per cento per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del

sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire delle riduzioni di cui sopra, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In presenza di A.T.I. tutte le imprese raggruppate devono essere in possesso dei requisiti.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto mentre ai concorrenti non aggiudicatari la garanzia sarà svincolata con l'atto con cui si comunica agli stessi l'aggiudicazione della gara.

7) Contributo di € 140,00 a favore dell'A.N.A.C.

Per effettuare il versamento, secondo le istruzioni operative dell'A.N.A.C., sono consentite solo le seguenti modalità di pagamento:

· on line mediante carta di credito.

presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, con il modello rilasciato dal portale dell'A.N.A.C.

Nel caso di A.T.I. costituita e costituenda il versamento è unico ed effettuato dalla capogruppo. A

riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente dovrà allegare:

- la ricevuta ottenuta mediante stampa, nel caso di pagamento mediante carta di credito;
- lo scontrino, in originale, rilasciato dal punto vendita, nel caso di pagamento presso la rete dei tabaccai lottisti;

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

Si avverte che il pagamento della contribuzione costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di scelta del contraente e che pertanto la mancata dimostrazione del versamento del contributo suddetto determina l'esclusione del concorrente dalla gara.

8) Documento "PASSOE", rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Il PASSOE deve riguardare: il concorrente, il mandatario e mandante in caso di ATI, il concorrente e l'asulario in caso di avvalimento, il concorrente e il consorziato indicato quale esecutore nei casi di consorzi, i subappaltatori qualora sia richiesta l'indicazione della terna di cui all'art. 105 comma 6 del Codice.

9) "Patto di integrità" allegato A;

10) "Codice Etico degli appalti Comunali" allegato B;

La mancata presentazione o sottoscrizione di ciascuno dei documenti, di cui ai punti 9 e 10 determinerà l'esclusione dalla gara.

Nel caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi di cui all'art. 2602 c.c., i suddetti documenti, pena l'esclusione dalla gara, devono essere presentati e sottoscritti da ogni singola impresa facente parte dell'associazione o del consorzio.

Le imprese associate o consorziate possono sottoscrivere congiuntamente i documenti di cui ai punti 9 e 10.

Il patto di integrità ed il codice etico degli appalti comunali, costituiranno parte integrante del contratto aggiudicato o subcontratto autorizzato dal Comune di Lamezia Terme a seguito della gara.

BUSTA TELEMATICA (B) – OFFERTA TECNICA

contenente l' **OFFERTA TECNICA** come indicato nel capitolato speciale d'appalto;

Gli atti relativi all'offerta tecnica devono essere sottoscritti, **pena esclusione**, dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa.

Nel caso di A.T.I. non ancora costituita o consorzi ordinari di concorrenti, gli atti costituenti l'offerta tecnica devono essere sottoscritti, **pena l'esclusione**, da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.

BUSTA TELEMATICA (C) – OFFERTA ECONOMICA

contenente l'**OFFERTA ECONOMICA** redatta su carta bollata e contenente la misura percentuale del ribasso offerto sia in cifre che in lettere, sottoscritta con firma per esteso dell'imprenditore o del legale rappresentante dell'impresa. Nel caso di A.T.I. non ancora costituita o consorzi ordinari di concorrenti, l'offerta deve essere sottoscritta, **pena l'esclusione**, da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.

Qualora vi sia discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevale il ribasso percentuale espresso in lettere.

Non sono ammesse le offerte alla pari od in aumento del prezzo posto a base di gara, pena l'esclusione.

Nell'offerta il concorrente deve indicare propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10 del Codice, a pena di esclusione dalla procedura di gara.

All'offerta dovranno essere allegati, pena l'esclusione dalla procedura, un quadro economico finanziario che dimostri l'equilibrio economico complessivo della proposta gestionale ed una relazione che dettagli la congruità di ogni singola voce di costo.

La stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, ai sensi dell'art. 97, comma 3 del Codice.

In ogni caso l'Ente Committente potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi del comma 6, ultimo periodo del suddetto art. 97.

Verrà data notizia dell'esito della verifica di congruità, in seduta pubblica, la cui data sarà resa nota ai concorrenti mediante pubblicazione sul sito del comune o comunicazione ai concorrenti.

In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

AVVERTENZE PARTICOLARI

1) **AVVALIMENTO** (art. 89 del Codice dei Contratti Pubblici).

Il concorrente, singolo o raggruppato o consorziato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

A tal fine il concorrente dovrà allegare:

- a) una sua dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del Codice;
- c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse

oggetto di avvalimento; Si precisa che, a pena d'esclusione dalla gara, è obbligatorio indicare la presenza o meno di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando nonché la propria condizione in applicazione della legge 12/03/1999, n. 68 relativa al diritto al lavoro dei disabili;

d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice.

f) in originale od in copia autentica il contratto, per atto scritto con sottoscrizione delle parti autenticata nei modi di legge, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; tali elementi debbono essere specificati analiticamente;
- durata: "per tutta la durata dell'appalto" ;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento; (potrebbe essere rappresentato ad es. dall'eventuale assunzione del ruolo di subappaltatore da parte dell'ausiliario).

Inoltre, si avverte che:

- nel caso di dichiarazioni false, il concorrente sarà escluso dalla gara, la cauzione sarà escussa, gli atti saranno trasmessi all'A.N.A.C. per le sanzioni di propria competenza;
- il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di questa stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
- è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie; L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;
 - le imprese partecipanti potranno avvalersi solo dei requisiti economici o dei requisiti tecnici;
 - non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla stessa gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti;
 - il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale sarà rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
 - gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario;
 - la stazione appaltante trasmetterà all'Autorità di Vigilanza tutte le dichiarazioni di avvalimento.

2) CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA – DIRETTIVE (Delibera della Giunta Comunale di Lamezia Terme n. 330 del 15/10/2010)

Tutti gli uffici competenti osserveranno le seguenti direttive:

“Obbligo di rivolgere richiesta di informazioni al Prefetto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 D.P.R., 3 giugno 1998 n. 252, e di adottare gli atti derivati e susseguenti in conformità alle risultanze delle informazioni medesime, quando il valore complessivo del contratto sia pari o superiore ai 300 milioni di lire e anche se inferiore alla soglia comunitaria”.

- “Facoltà per il Comune di recedere, con motivazioni ispirate a ragioni di pubblico interesse, unilateralmente dall'appalto alle condizioni di cui all'art. 1373 c.c. e senza diritto a corrispettivo per l'appaltatore”.
- “Obbligo di recedere senza ritardo dal contratto, ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 11 co. 2 D.P.R. n. 252/1998, nell'ipotesi che l'informativa prefettizia, che concluda per la “mafiosità” dell'impresa e, comunque, per l'esistenza di “tentativi di infiltrazione mafiosa”, sopravvenga dopo la stipulazione del contratto ed anche ad opere già in parte realizzate o a forniture in parte eseguite, con esclusione di ogni discrezionalità al riguardo”.

- “Obbligo del Comune, nel caso il valore complessivo dell'appalto non sia superiore ai 300 milioni di lire, di escludere dalla gara, di non procedere alla stipulazione del contratto o di recedere senza ritardo dal contratto stesso quando le opere siano in corso di esecuzione, ai sensi degli artt. 135 D.lgs n. 163/2006, 11 D.P.R. n. 252/1998 in relazione al disposto del co. 7 lett. a) e b) dell'art. 10 del D.P.R. medesimo, se e quando sia stato posto nelle condizioni di acquisire la documentazione o le informazioni ufficiali ad essa relative concernenti l'esistenza dei provvedimenti, assunti dall'Autorità Giudiziaria o, secondo le diverse competenze, dal Questore, elencati alle dette lett. a) e b) del richiamato comma 7 dell'art. 10 D.P.R. n. 252/1998”.

3) CLAUSOLA ANTI - PIZZO .

L'Amministrazione Comunale di Lamezia Terme, si riserva il diritto di rescindere il contratto in danno dell'impresa aggiudicataria qualora venisse debitamente accertato che la stessa per eseguire il servizio paga il pizzo alla criminalità comune od organizzata.

A tal fine verrà inserita apposita clausola nel contratto che verrà stipulato con l'impresa aggiudicataria.

4) RIMBORSO SPESE PUBBLICITÀ.

Ai sensi dell'art. 34, comma 35, della legge 17 dicembre 2012, n. 221 l'aggiudicatario è tenuto, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, al rimborso all'Amministrazione delle spese sostenute per la pubblicazione sui quotidiani e sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana (art. 216, comma 11, del Codice) , quantificate in € 1.635,42 oltre alle spese per la pubblicazione dell'esito di gara.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

5) ALTRE INFORMAZIONI

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

In particolare, il soccorso istruttorio, interviene in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica;

In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

La seduta di gara viene sospesa.

I documenti richiesti ai concorrenti debbono essere recapitati tramite la piattaforma telematica entro il termine perentorio indicato nella richiesta .

La ripresa della seduta pubblica, avrà luogo il **05/02/2019** alle ore 08:30.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte». (art. 95, comma 15, del Codice).

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, costituisce causa di esclusione.

AVVERTENZE GENERALI

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

L'offerta e la documentazione, PENA L'ESCLUSIONE DALLA GARA, devono pervenire tramite la piattaforma ASMEL **raggiungibile all'indirizzo: <https://piattaforma.asmel.eu/index.php>**

Per le offerte che non siano pervenute o siano pervenute in ritardo rispetto al termine stabilito, **NON SONO AMMESSI RECLAMI.**

Per la **documentazione amministrativa** si rimanda al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 che approva il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

ACCESSO AGLI ATTI DELLA GARA.

Il diritto di accesso agli atti della gara è regolato dall'art. 53 del Codice.

Riguardo alla tipologia di atti e documenti per i quali il diritto di accesso è vietato, si richiama il comma 2, lettera a),b),c),d), dell'art. 53 citato.

Il diritto di accesso è differito:

a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse ed in relazione all'elenco di soggetti che sono stati invitati a presentare offerta ed all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito dopo la comunicazione ufficiale, da parte della stazione appaltante, dei nominativi dei candidati da invitare.

c) in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione.

c bis) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

Gli atti sopra menzionati, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.

L'inosservanza della suddetta disposizione comporta l'applicazione dell'art. 326 del codice penale per i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio.

Ai sensi dell'art. 52, comma 1, del Codice tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici avverranno mediante: PEC o posta ordinaria.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sono accertati che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi (art. 80, comma 5, lett. m) del Codice.

A tale proposito si avverte che saranno considerati quali casi sospetti di anomalia e, quindi, soggetti a verifica, le seguenti circostanze sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo, che ricorrano insieme o da sole:

- utilizzo delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle imprese partecipanti; utilizzazione anche in parte dello stesso personale;
- rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che rivestono incarichi direttivi nelle imprese partecipanti ;
- coincidenza della residenza e del domicilio delle imprese partecipanti.

SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nel giorno e nell'ora indicati nel presente bando il Seggio di gara procederà all'apertura, in seduta pubblica, del plico A, contenente la documentazione amministrativa e saranno ammessi alla gara i concorrenti la cui documentazione sarà riconosciuta completa e regolare, salvo quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del Codice.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari (*max 5*) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche .

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

1. APERTURA DELLE BUSTE B) e C) – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il *seggio di gara* procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica al solo fine di verificare e verbalizzare l’esistenza della documentazione prodotta.

In una o più sedute riservate la commissione giudicatrice procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente bando.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione giudicatrice darà lettura dei punteggi *già riparametrati*, attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione giudicatrice procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al successivo punto 3.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione giudicatrice, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 2.

2. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

3. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

L’aggiudicazione può essere subordinata all’accettazione da parte del soggetto primo classificato di modifiche negli aspetti tecnici e finanziari dell’offerta.

Qualora le modifiche richieste siano di natura sostanziale e non di dettaglio, l'Amministrazione, nel rispetto del principio della par condicio, richiederà le stesse a tutti gli altri concorrenti prima dell'aggiudicazione. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante (RUP) prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, (Dirigente del Settore che ha indetto la procedura) previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis*, 89, 92 comma 3, del d.lgs. 159/2011.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Non è ammessa l'anticipazione del prezzo dell'appalto.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art.106 del Codice.

Non saranno ammesse le offerte condizionate nè quelle che recano correzioni non espressamente confermate e sottoscritte.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

L'Amministrazione Comunale di Lamezia Terme si riserva la facoltà di recedere, con motivazioni ispirate a ragioni di pubblico interesse, unilateralmente dall'appalto alle condizioni di cui all'art. 1373 c.c. e senza diritto a corrispettivo per l'appaltatore.

In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione a norma dell'art. 77 del R.D. 23.5.1924, n. 827.

La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione nel termine di 30 giorni. Decorso tale termine, l'aggiudicazione s'intende approvata.

L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino alla scadenza del termine stabilito nel comma 8, dell'art.32 del Codice.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, la stipulazione del contratto di appalto avrà luogo entro il termine di 60 giorni.

Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni ai controinteressati, del provvedimento di aggiudicazione efficace.

Il contratto sarà stipulato mediante atto in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale Rogante dell'Amministrazione comunale (Segretario Generale).

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario del contratto è tenuto ad eseguire in proprio il servizio compreso nel contratto.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Le cessioni di crediti derivanti dal contratto sono disciplinati dall'art. 106 del Codice.

Il subappalto può essere autorizzato quando ricorrono le condizioni e termini di cui all'art. 105 del Codice.

In ogni caso la quota del contratto subappaltabile non può superare il 30% dell'importo complessivo del contratto stesso.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Ai sensi dell'art. 105, comma 6, del Codice, per l'appalto in oggetto, essendo di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

E' fatto obbligo all'affidatario di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia della fattura quietanzata relativa ai pagamenti da esso affidatario corrisposti al subappaltatore.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e nella zona ove si eseguono le prestazioni, è altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'aggiudicazione sarà comunicata all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, tempestivamente e comunque nel rispetto dei termini di cui all'art. 76 del Codice.

Ai sensi dell'art.110 del Codice, l'Amministrazione Comunale di Lamezia Terme, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter del D.lgs n. 159/2011, ecc.. si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Agli effetti della registrazione il contratto, riferendosi a prestazioni soggette all'I.V.A., sconta la tassa fissa ai sensi della tariffa parte 1^ del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente bando.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 31 del Codice è la dott.ssa Maria Barberio, del Comune di Lamezia Terme. Tel. 0968/207601.

Gestione contenzioso:

- l'operatore economico che intenda presentare ricorso in sede giurisdizionale deve notificare il ricorso stesso al Comune associato cui si fa riferimento e all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza.

E' vietato il lodo arbitrale (ex art. 3, comma 19, della legge 24/12/2007, n. 244 – Finanziaria 2008).

Il foro competente è quello di Lamezia Terme; tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell'appalto saranno di competenza del Giudice Ordinario.

Il presente bando è stato spedito in data 14/12/2018 all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali dell'Unione Europea e pubblicato, nella G.U.R.I. – V serie speciale – contratti pubblici n. 148 del 19/12/2018; per estratto sui seguenti quotidiani: “La Notizia Giornale” - “La Verità” - “Il Quotidiano del Sud ediz. regionale” - “Il Corriere dello sport ediz. locale”; in forma integrale, all'Albo Pretorio del Comune di Lamezia Terme, sul profilo della centrale di Committenza: www.comune.lamezia-terme.cz.it, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: www.serviziocontrattipubblici.it, sulla piattaforma ASMEL <https://piattaforma.asmel.eu/index.php>

Allegati:

A - PATTO DI INTEGRITA';

B – CODICE ETICO DEGLI APPALTI COMUNALI;

“Si dichiara che la sottoscrizione del presente bando contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni”.

Lamezia Terme, li 17/12/2018

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
(avv. Alessandra Belvedere)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.